

**Ministero dell'Università e della Ricerca**

**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**



**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  
BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE  
ARTI DI TORINO.**

**CIG: ZD030C2AA4**

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio in Torino, presso la sede dell'Accademia Albertina delle Belle Arti, con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la stessa Accademia Albertina delle Belle Arti (di seguito denominato Committente), con sede in Torino, Via Accademia Albertina n. 6, codice fiscale 80092570011, nella persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Paola Gribaudo, nata a Torino il 07/07/1959 e domiciliato per la carica presso la medesima Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente"), e:

b) La Sig.ra Cristiana Del Monaco, nata a Venezia il 29/10/1976, residente a Roncade (TV), in Via Piave 11 non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Culture con sede legale in Venezia Mestre, C.so del popolo n. 40 Codice fiscale e Partita IVA 03174750277, di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola

**PREMESSO CHE**

- con delibera n. 876 del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2021 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse relativo all'affidamento del

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*L'IMPRESA*

	servizio di gestione della Biblioteca dell'Accademia Albertina con importo a	
	base di gara di € 39.248,00 per anni uno;	
	- con atto Prot.n.743 del 22/02/2021 è stata nominata quale Responsabile Unico	
	del Procedimento la dott.ssa Daniela Coluccio;	
	- la gara è stata indetta con Richiesta di Offerta n. 2750021 del 23/02/2021	
	tramite il portale MEPA;	
	- con atto Prot.n. 1074 del 12/03/2021 è stata nominata la Commissione	
	giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di gestione della	
	Biblioteca;	
	- a seguito delle operazioni di gara svoltesi in data 16/03/2021 come da verbale	
	della Commissione Prot.n. 1113 del 16/03/2021, ai sensi del D.Lgs.50/2016 la	
	ditta Società Cooperativa Culture, unica partecipante alla procedura, è risultata	
	provvisoriamente aggiudicataria della gara in questione;	
	- sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di	
	gara e sono risultate veritiere;	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	<b><u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u></b>	
	1. L'Accademia affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione	
	delle prestazioni citate in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione	
	alle condizioni di cui al presente contratto, della lettera d'invito e secondo quanto	
	proposto nell'offerta tecnica presentata.	
	2. L'efficacia del contratto è immediata.	
	<b><u>Articolo 2. Importo contrattuale.</u></b>	
	1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura, comprensivo di oneri per la	

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'IMPRESA

sicurezza, è di Euro 38.500,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 22) del DPR n. 633

del 1972 - Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135.

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

3. La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire il contratto secondo le prescrizioni relative alle caratteristiche delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi.

**Art. 3 Durata del contratto.**

Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dal 7 maggio 2021 con sospensione del servizio nel mese di agosto 2021.

**Art.4 Corrispettivo.**

Il corrispettivo è pari ad € 38.500,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, come risulta dall'offerta.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'ottimale espletamento del servizio. Con il prezzo offerto in sede di gara, l'appaltatore ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e tutto quanto occorra per fornire il servizio completo in ogni sua parte.

**Art.5 Pagamenti e fatturazione.**

1. Il corrispettivo sarà ripartito in canoni mensili posticipati.
2. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fattura.

**Art.6 Oneri per l'Appaltatore e contratto collettivo.**

Nell'esecuzione dei servizi, la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'IMPRESA

inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra società appaltatrice e lavoratore/prestatore.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Accademia Albertina e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultima.

La Società appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società appaltatrice tenuta ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

**Art.7 Forza maggiore.**

Nel caso di sospensione del servizio determinata da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità diretta o indiretta della Società appaltatrice, non si procederà all'applicazione di penali, purché detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto all'Accademia, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso l'Accademia non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

**Art.8 Sospensione del servizio.**

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*L'IMPRESA*

	<p>L'Accademia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio oggetto del presenta appalto, in base a motivate esigenze funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di lavori di modifica o straordinaria manutenzione ai locali o agli impianti non rinviabili, o altre motivate ragioni.</p>	
	<p>In tal caso, per tutto il periodo di sospensione del servizio, la Società non avrà nulla a pretendere.</p>	
	<p><b><u>Art.9 Responsabilità dell'appaltatore e copertura assicurativa.</u></b></p>	<i>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</i>
	<p>La Società userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per l'Accademia.</p>	
	<p>Nell'effettuazione del servizio, la Società dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a beni o a persone presenti negli ambienti dell'Accademia, provocato dal proprio personale o riconducibile ad omessa o insufficiente vigilanza o a negligenza, imprudenza, imperizia.</p>	
	<p>L'Accademia non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà della Società che si trovino nei locali dell'Accademia; solo alla Società spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Accademia sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.</p>	
	<p><b><u>Art.10 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u></b></p>	<i>L'IMPRESA</i>
	<p>La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.</p>	
	<p><b><u>Art.11 Clausola risolutiva espressa.</u></b></p>	
	<p>Il contratto può, inoltre, essere risolto di diritto, per inadempimento ai sensi</p>	
5		

dell'art.1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi elencati all'art.9.

Resta salvo per la Società il diritto al pagamento dei compensi spettanti in ordine alle prestazioni utilmente eseguite fino alla data della risoluzione del contratto.

**Art.12 Recesso.**

L'Accademia si riserva la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o a diverse forme di gestione dei servizi, tali da non rendere più necessaria la prestazione da parte della Società.

In tal caso l'Accademia comunicherà alla Società, a mezzo di raccomandata A/R, il proprio recesso, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. La Società appaltatrice non avrà nulla a pretendere a fronte dell'eventuale recesso da parte dell'Accademia, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni regolarmente effettuate.

Si applica la disposizione di cui all'art.1, comma 13 del D.L.6 luglio 2012 n.95, in ordine al diritto di recesso dell'Accademia in qualsiasi tempo, a seguito dell'intervenuta stipula, da parte di CONSIP S.p.A., di convenzioni aventi condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente contratto.

**Art.13 Divieto di cessione del contratto e subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi del D.Lgs.50/2016.

**Art.14 Controversie e foro competente.**

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo alla Società di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. Per tutte le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto, è competente il Foro di Torino.

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*L'IMPRESA*

**Art.15 Variazioni o modifica della ragione o denominazione sociale.**

Le modifiche e le variazioni della ragione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Accademia. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**Art.16 Rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.n.50/2016 e al D.P.R.207/2010.

LA SOCIETA'

*Firma leggibile e timbro*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Firma leggibile e timbro*

Prot. n. 2027

Torino, 06/05/2021

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art.6 (Oneri per l'Appaltatore e contratto collettivo), art.7 (Forza maggiore), art.8 (Sospensione del servizio), art.9 (Responsabilità dell'appaltatore e copertura assicurativa), art.10 (Obblighi relativi alla tracciabilità

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'IMPRESA

dei flussi finanziari), art.11 (Clausola risolutiva espressa), art.12 (Recesso), art.13 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), art.14 (Controversie e foro competente), art.15 (Variazioni o modifica della ragione o denominazione sociale), art.16 (Rinvio).

LA SOCIETA'

*Firma leggibile e timbro*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'IMPRESA